

circolare n. 1 del 08/01/2024

Ai gentili clienti

LEGGE FINANZIARIA 2024 (Legge 213/23)

DISCIPLINA IRPEF (D. Lgs 216/2023)

Per il periodo di imposta 2024 vengono modificate le aliquote e gli scaglioni con una rimodulazione delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e per tutti gli altri redditi assimilati

Le nuove aliquote per l'anno 2024 sono le seguenti:

- * 23% fino a € 28.000;
- * 35% oltre i 28000 fino a € 50.000;
- * 43% oltre € 50.000.

Detrazioni per reddito dipendente – art. 13, comma 1 Lett. a), b) e c) TUIR:

REDDITO

MISURA DELLA DETRAZIONE

Reddito complessivo non superiore a € 15.000	€ 1.955 (non inferiore a € 690) se a Tempo determ. non inferiore a € 1.380
Reddito oltre i 15.000 e fino a € 28.000	$1.910 + 1.190 \times (28.000 - \text{reddito complessivo}) / 13.000$
Reddito oltre 28000 e fino a 50.000	$1.910 \times (50000 - \text{Reddito complessivo}) / 22.000$
Oltre € 50.000	Nessuna detrazione

Se il reddito è compreso fra 25.000 e € 35.000 la detrazione aumenta di € 65.

Il reddito complessivo superiore a € 50.000 al netto dell'abitazione principale determina una riduzione della detrazione di € 260 . Fanno eccezione le spese mediche, le erogazioni liberali a partiti politici e i premi di assicurazione sempre deducibili.

Addizionali

Per coordinare l'Irpef e l'addizionale Regionale il termine per variare gli scaglioni è differito al 15/04/2024.

Lavoratrici madri

L'Art. 1 comma 180 e ss della legge 213/2023 ha previsto per i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad eccezione del lavoro domestico, due esoneri contributivi pari al 100% della quota di contribuzione a carico:

- delle madri di tre o più figli, sia nel settore pubblico che privato, per il periodo di paga 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 fino al compimento del 18° anno del figlio più piccolo;
- delle madri di due o più figli sia nel settore pubblico che privato, fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo sui periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Per approfondimenti vedere circolare INPS (11 gennaio 2024). La decontribuzione spetta nel limite massimo di € 3.000.

Riduzione Imposta sostitutiva sui premi di produttività

La riduzione per l'anno 2024 sarà del 5% dell'imposta sostitutiva IRPEF e sulle addizionali per gli utili che il datore di lavoro corrisponde ai dipendenti sui premi di risultato e sugli utili di impresa corrisposti.

Congedo Parentale

Per l'anno 2024 è 80% della retribuzione per il primo mese e quello successivo dopo aver usufruito del congedo di maternità.

F24 INPS E INAIL

Obbligo di presentazione on line dei modelli con compensazioni INPS – Inail. Sono escluse da compensazioni relative ai compensi assoggettati a Gestione separata. Ovviamente la compensazione è fattibile se risulta negli archivi dell'Istituto il credito. La decorrenza dell'efficacia verrà pubblicata dall'Agenzia delle Entrate. Le compensazioni non sono possibili per chi ha accertamenti superiori a € 100.000 e non pagati.

MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE

Al fine di contrastare l'evasione fiscale dei lavoratori domestici saranno messe in funzione tecnologie digitali avanzate da parte dell'Agenzia delle Entrate.

ISCRO

E' l'indennità straordinaria di continuità Reddituale e operativa pagata dall'INPS.

Viene resa strutturale la possibile fruizione dell'indennità straordinaria di tutela dei liberi professionisti, non imprenditori, soggetti al versamento dei contributi alla GESTIONE separata INPS ex legge 335/95.

Questa indennità è riconosciuta a chi non gode di altra forma previdenziale, non è pensionato, non beneficia dell'assegno di inclusione, e ha prodotto nell'anno precedente un reddito di lavoro autonomo non inferiore al 70% della media dei redditi degli ultimi due anni. Il contribuente non deve aver prodotto nell'anno precedente un reddito superiore a euro dodicimila. Inoltre al momento della domanda deve essere cessata la partita IVA. Ovviamente saranno obbligatori percorsi di aggiornamento per coloro che ne beneficiano.

CONVERSIONE PERMESSI DI SOGGIORNO RIFUGIATI UCRAINI

Tali permessi rilasciati ai beneficiari Ucraini di protezione temporanea sono prorogati al 31/12/2024. A richiesta dell'interessato sono convertibili in permessi di soggiorno per lavoro.

COPERTURA ASSICURATIVA CALAMITA' NATURALI

E' stato introdotto l'obbligo, per le imprese con stabile organizzazione in Italia iscritte nel relativo Registro, di stipulare entro il 31/12/2024 contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, causati da calamità naturali, ed eventi catastrofici, quali scismi, alluvioni, inondazioni, esondazioni, verificatesi nel territorio nazionale. Il mancato obbligo comporta severe sanzioni.

MODELLO REDDITI E IRAP

L'art. 2 del DPR 322/98 dispone i termini ordinari di presentazione telematica delle Dichiarazioni, ora modificati dal comma 1 dell'Art. 10 D. Lgs. 1/2024 per le Dichiarazioni dei Redditi e dell'IRAP a decorrere dal 02/05/2024. I termini sono anticipati:

- al 30 settembre di ciascun anno per i soggetti IRPEF (la scadenza precedente era al 30/11).
- All'ultimo giorno del nono mese per i soggetti IRES (in luogo dell'undicesimo mese) dalla chiusura del periodo di imposta. Per i soggetti con esercizio solare la scadenza è tassativa al 30 settembre di ciascun anno. A tal fine non rileva la presentazione del Bilancio nei 180 giorni riferiti a esigenze particolari.

- Viene modificato il pagamento in forma rateale del saldo e 1° acconto delle imposte che può scadere a Dicembre. L'ultima rata potrà dunque scadere dopo l'acconto di Novembre.
- I termini di versamento delle rate sono tutti unificati al 16 del mese come previsto per i titolari di partita IVA.
- Nessuna modifica è intervenuta per l'invio delle dichiarazioni in presenza di operazioni straordinarie, il cui termine viene a coincidere con quello ordinario dei soggetti IRES.

Operazioni straordinarie:

- liquidazione
- fallimento
- Trasformazione societaria
- Conferimento di azienda
- Fusione o cessione

Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è:

- il 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta o della liquidazione o al deposito del Bilancio finale.
- anche in relazione ai soggetti Irpef che effettuano una operazione straordinaria.

Il termine di presentazione delle Dichiarazioni in presenza di operazioni straordinarie risulta ora allineato a quello previsto per l'ordinario invio delle dichiarazioni.

DICHIARAZIONI IVA E SOSTITUTI DI IMPOSTA

Nessuna modifica è intervenuta per la Dichiarazione Iva fissata al 30 Aprile di ogni anno e per il 770 che resta fissato al 31 Ottobre.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti